



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – violazione – è rilevante in via autonoma – violazione di altra norma del CGS – non occorre

Descrizione

La violazione della disposizione di cui all'art. 4 del CGS è disciplinarmente rilevante in via autonoma ed è ravvisabile dunque in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all'ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell'ordinamento sportivo, ivi compresa, evidentemente, la condotta offensiva volta alla denigrazione altrui per motivi legati al luogo di nascita o di vita. La disposizione contiene una norma perfettamente autosufficiente e opera da norma di chiusura del sistema. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. "fair play"), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l'ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l'ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all'attività sportiva. La "lealtà sportiva" costituisce "una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all'ordinamento sportivo. Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Un tale dovere è autonomamente e oggettivamente valutabile. (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 53/2021-2022)

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 59/CFA/2023-2024/G

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 4 CGS

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0059 CFA del 7 dicembre 2023 (Procuratore Federale/Sig. Lorenzo Biagioni-A.C.F. Fiorentina S.r.l.)